

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2827}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **DE MARZI FERNANDO, TITOMANLIO VITTORIA, MERENDA, NEGRONI, SABATINI, LATTANZIO, ARMANI, DOSI**

Presentata il 16 febbraio 1961

Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, recante disposizioni sull'assicurazione di invalidità per i lavoratori in agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel sottoporvi la presente proposta di legge, vi invitiamo a rettamente considerare la reale situazione che i medesimi si propongono di risolvere.

La legge 9 aprile 1946, n. 212, che apportò delle modificazioni alle disposizioni allora vigenti in materia di assicurazione di malattia per il settore di lavoro agricolo, stabili, con l'articolo 4, che il diritto alle prestazioni per i lavoratori doveva sorgere con l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e doveva cessare con la cancellazione del lavoratore dagli elenchi nominativi suddetti.

Vogliamo sottolineare, nell'enunciare brevemente l'articolo 4 suddetto, che per i familiari, in realtà, la legge nulla dispose, tranne che agli stessi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, veniva esteso il diritto a determinate prestazioni.

Evidentemente, la norma contenuta nell'articolo 4, che si intende modificare, riguardava unicamente la situazione personale del lavoratore, la cui assoggettabilità all'obbligo assicurativo ed il conseguente diritto a prestazioni, con il sistema della unificazione dei contributi agricoli, veniva ad essere de-

terminato unicamente dalla inclusione nell'elenco.

Secondo la modesta opinione di chi ha l'onore di sottoporre al vostro esame la presente questione, tale norma non doveva ritenersi applicabile anche ai familiari, subordinando anche per questi l'acquisizione del beneficio previdenziale alla loro iscrizione, per il motivo non controvertibile che gli elenchi di cui parla il più volte citato articolo 4 sono elenchi nominativi dei lavoratori e non anche dei loro familiari a carico.

Pertanto, la *ratio legis* della norma doveva essere rettamente circoscritta alla iscrizione del lavoratore, e di questo soltanto individuandosi in essa il carattere di *conditio sine qua non* per l'insorgenza del diritto alle prestazioni sanitarie del lavoratore stesso e dei suoi familiari. Invece, molti anni di applicazione della legge n. 212 del 1946 hanno ormai cristallizzato una applicazione estensiva del principio, in base alla quale anche il diritto dei familiari a carico di lavoratore iscritto è subordinato alla iscrizione degli stessi a decorrere dalla data della iscrizione. In sostanza, un familiare, pur trovandosi nelle condizioni di vivenza a carico prescritte dalla legge per beneficiare dell'assi-

stenza di malattia, non può concretamente conseguirla se non risulta soddisfatto il requisito formale della iscrizione.

Tale indirizzo è stato recentemente ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 662 del 27 settembre 1960 resa nella controversia insorta tra la Cassa mutua provinciale di malattia coltivatori diretti di Modena ed il comune di Montese.

Orbene, non è nostra intenzione proporre di modificare, in via generale, tale applicazione della legge, ma vogliamo riferirci unicamente alla particolare situazione dei neonati di lavoratore già iscritto e del coniuge, il cui matrimonio con il lavoratore è stato contratto successivamente alla iscrizione.

In questi casi, che, come vedete, consideriamo come nettamente distinti dagli altri, non ci sembra che possa soccorrere l'esigenza di una certezza giuridica cui deve essere sottoposta la situazione dei congiunti del lavoratore, in quanto gli eventi stessi della nascita e del matrimonio per la loro particolare rilevanza risultano assolutamente certi ed accertabili e nella loro concreta sussistenza e nella loro pacifica validità per la costituzione del carico familiare dante titolo al diritto alla assistenza.

Ci spieghiamo meglio, operando una distinzione tra membri del nucleo familiare appartenenti ai gradi di coniuge e figli e membri di altro grado e, tra i coniugi e figli, distinguiamo tra quelli già a carico del lavoratore alla data della sua iscrizione e quelli che formeranno il carico familiare successivamente alla iscrizione.

È ben evidente che ad esempio, per una sorella del lavoratore la vivenza a carico non è presupposta, e quindi deve essere

preventivamente denunciata mediante la richiesta di iscrizione al fine di evitare facili ed immaginabili frodi. Invece, per un figlio minore o per la moglie tale vigilanza a carico legittimamente si presuppone e, pertanto, a rigore, non dovrebbe essere intralciata, per questi soggetti, l'acquisizione delle provvidenze cui la legge è preordinata.

Soggiungiamo subito che il problema, che la presente proposta di legge intende affrontare e risolvere, è ben più limitato, in quanto volutamente prende in considerazione soltanto i soggetti (coniuge e figli) che vengono a far parte del nucleo familiare del lavoratore dopo la sua iscrizione negli elenchi.

Illustriamo brevemente i motivi che hanno presieduto a tale precisa limitazione. Al momento in cui il lavoratore viene iscritto negli elenchi denuncia con un'unica operazione tutti i familiari a suo carico e, quindi, anche il coniuge ed i figli vengono a trovarsi già iscritti e beneficiari delle prestazioni all'atto della loro richiesta.

Viceversa, per i soggetti che successivamente a tale data entrano nel nucleo familiare, il lavoratore è costretto a provvedere tempestivamente alla loro iscrizione e, decorrendo il diritto alle prestazioni dal giorno in cui la stessa è stata operata, bene spesso vengono danneggiati da una esclusione dal diritto alle prestazioni per il periodo anteriore alla iscrizione. Voi ben comprendete come sia facilmente verificabile tale ipotesi soprattutto nel caso dei neonati.

Pertanto, abbiamo limitato la modificazione della legge 9 aprile 1946, n. 212, alla soluzione di queste uniche ipotesi che particolarmente raccomandiamo all'illuminato consiglio di questa Onorevole Assemblea.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel caso di lavoratore iscritto che contrae matrimonio, il coniuge ha diritto alle prestazioni dalla data del matrimonio.

I figli nati dopo l'iscrizione del lavoratore hanno diritto alle prestazioni dal giorno della nascita ».